



Giovedì 19/03/2020

Nota Assonime sulla flessibilità dei tempi di convocazione delle assemblee di bilancio e possibilità di tenere assemblee a porte chiuse

A cura di: Meli e Associati

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell'assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, derogando alle disposizioni normative e all'eventuale mancanza di una previsione statutaria.

Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall'ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l'efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell'assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.

In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.

Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali e le società cooperative.

L'applicazione di queste procedure straordinarie di svolgimento dell'assemblea, soprattutto per le società con un elevato numero di azionisti, richiederà modalità organizzative in gran parte nuove, anche differenziate in funzione delle specifiche esigenze delle singole società.

ASSONIME ha predisposto una nota (disponibile on line) per l'applicazione delle nuove norme.